



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 612

LA REGIONE SOSTENGA LA POSIZIONE DELLA CEI SULLA LEGGE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

presentata il 25 giugno 2020 dai Consiglieri Montagnoli, Rizzotto e Finco

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- Sono depositate presso la Camera dei Deputati alcune proposte di legge in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere (cosiddetta omotransfobia), di seguito specificate: Proposta di legge ZAN *"2Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere"* (569), la Proposta di legge BOLDRINI e SPERANZA *"Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia nonché delle altre discriminazioni riferite all'identità sessuale"* (107), Proposta di legge SCALFAROTTO ed altri *"Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia"* (868), Proposta di legge PERANTONI ed altri *"Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto della violenza e della discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, nonché istituzione di centri antiviolenza e della Giornata nazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia"* (2171), Proposta di legge BARTOLOZZI *"Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di genere"* (2255);
- le summenzionate proposte di legge sono state abbinate in un unico testo, che ha iniziato l'iter di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, propedeutico all'approvazione in Parlamento;
- attualmente nel nostro ordinamento giuridico sono già presenti norme volte a tutelare la dignità e il decoro delle persone e la loro integrità fisica e psicologica, quali, ad esempio, i delitti contro la vita (art. 575 e seguenti. cod. pen.), contro

l'incolumità personale (art. 581 e seguenti cod. pen.), i delitti contro l'onore, come la diffamazione (art. 595 cod. pen.), i delitti contro la personalità individuale (art. 600 e seguenti cod. pen.), i delitti contro la libertà personale, come il sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) o la violenza sessuale (art. 609 e seguenti cod. pen.), i delitti contro la libertà morale, come la violenza privata (art. 610 cod. pen.), la minaccia (art. 612 cod. pen.) e gli atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.); sono altresì previste nel Codice Penale circostanze aggravanti, tra le quali i motivi abietti o futili nell'art. 61, comma 1, n.1, l'aver agito con crudeltà nell'art. 61, comma 1, n.4, e tutto ciò già ricomprende anche i reati cui si fa riferimento nel testo delle proposte di legge;

- il complesso delle disposizioni di cui al punto precedente ha già trovato applicazione in riferimento ai casi di specie, ossia ad aggressioni ai danni di persone omosessuali;

- è stato istituito presso il Ministero dell'Interno, l'Oscad-Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, che nel periodo intercorrente tra il 10 settembre 2010 ed il 31 dicembre 2018 ha rilevato che le segnalazioni di condotte illecite con intenti di discriminazioni per ragioni di orientamento sessuale o di identità di genere sono in tutto 212; da specificare che trattasi di semplici segnalazioni, non necessariamente di reati né tantomeno di condanne, verso i quali, come detto, si può fare riferimento alla normativa già in essere;

- gli articoli 604 e 604 bis del Codice Penale, che verrebbero interessati dal testo di legge in parola poiché ne verrebbe esteso il raggio d'azione, già presentano profili di illegittimità costituzionale, e tale intervento normativo si inserirebbe quindi in un equilibrio già di per sé precario;

CONSIDERATO CHE:

- ciascun individuo è comunque meritevole di rispetto, a prescindere da etnie, confessioni religiose, ideologie od orientamento sessuale, e in ragione di ciò meritevole di tutela in qualsivoglia contesto, che va dal lavoro, alla sfera sociale, alla vita privata;

- vadano parimenti tutelati la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, diritti peraltro costituzionalmente garantiti, su cui fa perno un sistema democratico;

- dall'eventuale approvazione del testo di legge in parola, con la sentenza di condanna il giudice può disporre:

- l'obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di un'altra ora prefissata, per un periodo non superiore a un anno;

- la sospensione della patente di guida, del passaporto e dei documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore a un anno;

- il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

- il divieto di partecipare in qualsiasi forma ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, nonché, se il condannato non si oppone, la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità;

- la CEI, con proprio comunicato datato 10 giugno 2020 ha affermato che *“un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona, contenute nell'ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio”, e inoltre che “anche per questi ambiti non solo non si riscontra*

alcun vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l'urgenza di nuove disposizioni". Piuttosto, sempre la CEI evidenzia che "un'eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire l'espressione di una legittima opinione, come insegna l'esperienza degli ordinamenti di altre Nazioni al cui interno norme simili sono già state introdotte. Per esempio, sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma – e non la duplicazione della stessa figura – significherebbe introdurre un reato di opinione. Ciò limita di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di essere, l'esercizio di critica e di dissenso".

- rispetto a quanto evidenziato dalla CEI, in applicazione di normativa analoga a quella che si vorrebbe introdurre tramite l'approvazione della proposta di legge in questione, si sono verificati episodi quali:

- quello relativo all'Arcivescovo emerito di Pamplona, Fernando Sebastián Aguilar, che veniva iscritto nel registro degli indagati per "omofobia" solamente per aver rilasciato un'intervista pubblicata sul quotidiano di Malaga Diario Sur il precedente 20 gennaio, nel corso della quale, sulla premessa che la sessualità è orientata alla procreazione, faceva presente che all'interno di una relazione omosessuale tale finalità era preclusa;

- quanto accaduto in Francia, dove una legge del 2004 sanzionava le discriminazioni razziali (sul modello italiano della legge Mancino – Reale) prima nel 2008, poi nel 2012 quelle disposizioni sono state estese alla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, grazie all'iniziativa del ministro della Giustizia dell'epoca Christiane Taubira: la c.d. legge Taubira è stata applicata, anche con arresti, verso persone ree di indossare in pubblico una felpa recante il logo della Manif pour tous, cioè un disegno con le sagome di un papà, di una mamma e di due bambini;

- quanto accaduto in Canada, dove in riferimento al codice di comportamento stabilito da una Università protestante alla periferia di Vancouver, la Trinity West University, secondo cui veniva chiesto agli studenti di impegnarsi a non accedere a siti pornografici utilizzando il wi-fi dell'università, a non assumere alcool nel campus e ad astenersi "da forme di intimità sessuale che violino la sacralità del matrimonio tra un uomo e una donna"; a fronte di tali richieste la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Legge canadesi ha avviato un procedimento amministrativo contro la Trinity West University e ha chiesto agli Ordini degli Avvocati di non ammettere alla pratica forense i laureati di quell'ateneo perché "omofobi";

RITENUTO CHE:

- i presupposti secondo cui la proposta di legge in parola interviene colmando lacune o vuoti normativi di fatto non sussistano, e vi sia invece la possibilità di applicare efficacemente le norme attuali per tutelare l'integrità fisica e psicologica degli individui vittime di aggressioni, in questo caso per il proprio orientamento sessuale;

- gli esempi sopra riportati ben chiariscano come l'applicazione di norme analoghe a quelle che si vorrebbero far entrare in vigore possano condurre ad una deriva diretta in senso opposto, ossia a quella di condannare semplici manifestazioni di adesione e sostegno alla vita di coppia e al sacramento del matrimonio centrati sul binomio uomo-donna;

- l'applicazione delle pene come sopra illustrate in un contesto così delicato come la libertà di esprimere liberamente il proprio pensiero, in questo caso diretto a sostenere la famiglia come insieme di uomo e donna, vada ad alimentare un clima intimidatorio che non trova giustificazione di essere, né per motivazione, né per il numero di situazioni segnalate;

impegna la Giunta regionale

a manifestare presso il Parlamento della Repubblica Italiana e, in particolare, presso la Presidenza della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati, il proprio dissenso all'approvazione di una legge suscettibile di violare la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di opinione, la libertà di associazione, la libertà di stampa, la libertà di educazione, la libertà di insegnamento e la libertà religiosa.
